

R.G.P.U: n. 44-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali



Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 44-1/2024, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata l'1/3/2024 dai Sig.ri

[REDACTED], rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Annalisa Carnesecchi (C.F.:CRNNLS74P63G702M) presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Pisa alla Via Cisanello n. 38 ed alla p.e.c.: avvocatocarnesecchi@legalmail.it

Ha emesso la seguente

SENTENZA

1. I ricorrenti versano in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa Roberta Vaselli, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La **situazione di sovraindebitamento** che affligge i ricorrenti deriva dal ricorso a finanziamenti necessari, secondo le dichiarazioni dei ricorrenti, al sostentamento del



nucleo familiare prima che intervenisse la separazione tra i coniugi. A ciò è venuta ad aggiungersi l'emergenza del covid che ha determinato l'instabilità della situazione reddituale della Sig.ra [REDACTED] e la separazione coniugale in conseguenza della quale il Sig. [REDACTED] ha dovuto trasferirsi altrove per l'assegnazione dell'abitazione familiare alla moglie. I ricorrenti poi continuano ad onorare il mutuo ipotecario sull'immobile alle scadenze previste nonostante esso sia diventato più oneroso per l'aumento della quota di interessi.

3. Dall'esposizione che precede risulta con evidenza che **i ricorrenti sono qualificabili come "consumatori"** ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

3.1 I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una **procedura di sovraindebitamento di stampo familiare** ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che i ricorrenti, ex coniugi, pur non convivendo più nello stesso immobile sono gravati da un indebitamento di origine comune, avendo essi contratto i finanziamenti per aver contratto la maggior parte dei debiti per il sostentamento del nucleo familiare e l'acquisto della casa coniugale.

4. Sui ricorrenti grava un'**esposizione debitoria** che può essere così sintetizzata:



Rep. n. 167/2025 del 07/10

Totale passivo				
PREDEDUZIONI		netto	lordo	
Compenso OCC - Dott.ssa Roberta Vaselli			3.000,00	
Spese procedura			500,00	
			3.500,00	
MUTUO IPOTECARIO		Precisazioni		
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (cointestao al 50%)		Contratto Mutuo - CRIF	80.311,62	80.311,62
			80.311,62	80.311,62
PRIVILEGIATI (ex Art.2751-bis n. 2 Codice Civile)		netto	lordo	
Legale ricorrente - Avv. Annalisa Carnesecchi			3.000,00	
			3.000,00	
PRIVILEGIATI		Precisazioni		
Agenzia delle Entrate/Riscossione		04/07/2023		
Agenzia delle Entrate/Riscossione		03/09/2024	2.543,88	
Regione Toscana		06/07/2023	957,64	
			3.501,52	-
CHIROGRAFARI		Precisazioni		
AGOS DUCATO SPA (D.I. n. 86/23 - RG n. 4414/22 in solido)		05/06/2023	39.487,76	39.487,76
Finanziamenti IFIS n. 20220343375488 (cessione dal Findomestic)		24/05/2022	587,24	
Finanziamenti IFIS n. 20220247549125 (cessione dal Findomestic)		24/05/2022	263,78	
Finanziamenti IFIS n. 20220006184090 (cessione dal Findomestic)		24/05/2022	19.917,47	
Findomestic Banca S.p.A. - contratto n° 771298		20/06/2023	22.750,00	
Findomestic Banca S.p.A. - contatto n° 20220535910702		20/06/2023		2.014,97
Agenzia delle Entrate/Riscossione		04/07/2023		
Agenzia delle Entrate/Riscossione		03/09/2024	144,99	
Regione Toscana (sanzioni)		06/07/2023	156,74	
			83.307,98	41.502,73
Totale Passivo			89.809,50	41.502,73
Totale passivo al netto dei Creditori comuni			91.824,47	
TOTALE con costi Sovraindebitamento		con costi procedura	95.324,47	

La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 7 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 95.324,47 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per i finanziamenti richiesti dal sovraindebitati per far fronte alle spese familiari. I debiti sopra



riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrenti, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.

Nella stima dell'esposizione debitoria dei ricorrenti occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

Nella debitoria che i sovrandebitati dichiarano di voler ristrutturare non appare contemplato il mutuo fondiario per euro 8,56 e del mutuo fondiario con la MONTE DEI PASCHI DI SIENA del quale alla data dell'1/3/2024 residuava dovuto l'importo di euro 80.311,62. La ragione dell'esclusione è dichiarata nella circostanza che tale mutuo è in regolare stato di pagamento da parte dei sovraindebitati.

5. Il **patrimonio dei ricorrenti**, risulta composto principalmente dal loro reddito personale. Il Sig. [REDACTED] percepisce un reddito di lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato, presso un'azienda di autotrasporti, con un reddito netto di cic. 2.022,69 mensili, la Sig.ra [REDACTED] è socia e amministratrice della [REDACTED] la quale però allo stato non registra ricavi positivi.

Il loro patrimonio è altresì composto da un immobile situato in Via [REDACTED], San Giuliano Terme (PI), stimato dal perito di parte ricorrenti per € 191.700. Con riguardo a tale immobile, gravato da mutuo fondiario i ricorrenti chiedono di poter procedere al regolare pagamento alla scadenza delle rate di mutuo come previsto ex art. 67 CCI.

Ancora il Sig. [REDACTED] è comproprietario anche di una quota di 1/6 dell'immobile in cui vive con la madre nonché di una Audi A3 Sportback targata [REDACTED], immatricolata in data [REDACTED] che il sovrandebitati non intende mettere a disposizione dei creditori in quanto necessaria ai suoi spostamenti.

6. Il **nucleo familiare** della ricorrenti, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dai medesimi ricorrenti, nonché dalla figlia minore, di 15



anni. Le spese necessarie al **fabbisogno del sovraindebitato** vengono quantificate dai ricorrenti in euro € 1.900. Tale importo deve perciò essere detratto dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei dati ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare, sul punto l'OCC dichiara "Le spese di sostentamento familiare indicate dai ricorrenti possono considerarsi congrue sulla base dei dati ISTAT relativamente alle Spese per consumi alle famiglie, per nucleo familiare, in quanto risultano inferiori alla media prevista per tale tipologia di nucleo familiare, come indicato nel ricorso".

7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di **OCC**, la Dott.ssa Roberta Vaselli. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

8. La **proposta** formulata **prevede** la corresponsione della complessiva somma di € 13.596, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamenti di una rata mensile dell'importo di € 363,26 per la durata di quattro anni. L'attivo disponibile è costituito da una quota del reddito mensile del ricorrente corrispondente, circa, alla differenza tra il loro reddito complessivo e l'importo necessario al mantenimento della sua famiglia.

9. Il **piano** su cui si fonda la proposta **prevede** la soddisfazione dilazionata e non integrale mediante il versamento a cadenza mensile della somma suindicata per la durata di quattro anni, che sarà ripartita mediante il pagamento integrale delle spese di procedura ivi inclusi i compensi dell'OCC.

La proposta come modificata con le note del 5/6/2025 prevede:

"100% delle spese di giustizia prededucibili (Compenso OCC e Gestore della crisi) per un totale di € 3.500,00;

100% del compenso dello scrivente advisor in privilegio speciale ex

art. 2571-bis c.c. per complessivi € 3.000,00, compresi accessori di legge e

Cassa di previdenza al 4%;

100% dell'ulteriore ceto creditorio privilegiato mediante il pagamento



della somma di €3.501,52;

10,34% del ceto creditorio chirografario mediante corresponsione della somma residua di €8.822,48”

La proposta può essere riassunta nel seguente schema:

ATTIVO		MESE	ANNO	PERIODO
Stipendio		2.022,69	26.294,92	105.179,69
Disponibilità		100,00	1.200,00	4.800,00
TOTALE				109.979,69
PASSIVO	MESE (100%)	MESE (quota %)	ANNO	PERIODO
Sostentamento personale/familiare in proporz.	1.900,00	1.900,00	22.800,00	91.200,00
Alimentari				
Spese mediche familiari	50,00			
Utenze (Gas, Acqua, Riuftuti, ecc)	150,00			
Mutuo	1.300,00			
Spese sostentamento figlia	300,00			
Spese auto	100,00			
Imprevisti				
ATTIVO DISPONIBILE	MESE (13)	MESE (arr.)	ANNO	PERIODO
Rata messa a disposizione per il Piano	361,15	362,00	4.694,92	18.779,69
da gennaio a novembre		362,00		
dicembre		724,00		
TOTALE		362,00	4.706,00	18.824,00
PAGAMENTI DEL PIANO		IMPORTO	SODDISF.	% SODDISF.
PAGAMENTO PREDEDUZIONI		- 3.500,00	- 3.500,00	100%
PAGAMENTO PRIVILEGIATI (ex Art.2751-bis n. 2 Codice Civile)		- 3.000,00	- 3.000,00	100%
PAGAMENTO PRIVILEGIATI		- 3.501,52	- 3.501,52	100%
RESIDUO PAGAMENTO CHIROGRAFI		- 85.322,95	- 8.822,48	10,34%

10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un **giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione** depositata dai consumatori a corredo della proposta.

11. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile, potendosi ragionevolmente prevedere che il sovrandebitati mantenga costante il proprio reddito almeno per la durata del piano.

12. L'esecuzione del presente **piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria** costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovrandebitati non è titolare altro che del proprio reddito personale che



nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di 3 anni in luogo dei 4 offerti con il presente piano. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.

13. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura.**

Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 2/5/2024 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrenti riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC con memoria del 5/6/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo che non vi sono state osservazioni.

14. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:



I ricorrenti hanno la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;

Essi non hanno beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né hanno subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi

P.Q.M.

OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dai dai Sig.ri [REDACTED]

DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e resolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.



DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Così deciso in Pisa, il 6/10/2025

Il giudice

Dott. Marco Zinna

